

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CHERTI STEFANO

Seduta del 22/04/2022

FATTO

1) Il ricorso concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento (estinto in corrispondenza della rata n. 39/120, nel mese di luglio 2019). In particolare, il ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 1.102,40 (calcolato secondo il criterio "*pro rata temporis*") quale quota parte delle commissioni di istruttoria non godute. Evidenzia inoltre come il rimborso effettuato dall'intermediario in data 21.08.2019 abbia riguardato esclusivamente la restituzione di una rata erroneamente addebitata, pari ad euro 330,96.

2) Infine, il ricorrente chiede il rimborso delle spese di assistenza sostenute per la presentazione del ricorso, quantificate in euro 150,00.

3) L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, rilevando ed eccependo, in via preliminare, "la carenza della documentazione" prodotta dal ricorrente. Sostiene che quest'ultimo, limitandosi a versare in atti copia del contratto di finanziamento e del relativo conteggio estintivo, non avrebbe assolto l'onere di provare i fatti costitutivi alla base della propria domanda, dal momento che l'unico documento atto a provare l'effettivo scioglimento del vincolo contrattuale è la liberatoria. Nel merito, rileva che la descrizione delle attività è chiaramente contenuta nel contratto e nel SECCI che è frontespizio e parte integrante del contratto stesso. In particolare, le commissioni di istruttoria si riferiscono a costi soggetti a maturazione immediata che, in quanto tali, non sono retrocedibili; detta circostanza trova riscontro, innanzitutto, nella descrizione risultante dal regolamento



contrattuale e in secondo luogo, appare confermato dalla giurisprudenza sia arbitrale che di merito.

4) Evidenza inoltre che è lo stesso legislatore a ribadire tale concetto; invero, l'art 11-*octies* della L. n. 106/2021, recante modifiche all'art 125 *sexies* del T.U.B., il quale prevede la rimborsabilità sia dei costi *up-front* che *recurring*, non trova applicazione con riferimento ai contratti sottoscritti prima della sua entrata in vigore.

5) L'intermediario chiede, quindi, di dichiarare inammissibile il ricorso e -in subordine- di rigettarlo.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte dal cliente in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

In via preliminare, va rilevato che parte ricorrente sostiene di aver estinto anticipatamente il finanziamento sulla base di un conteggio estintivo relativo al luglio 2019 e recante n. 39 rate scadute. A riprova di quanto affermato, produce tuttavia non la quietanza liberatoria, bensì l'evidenza contabile relativa al pagamento del saldo effettuato a favore dell'odierna banca resistente. Quest'ultima, dal canto suo, eccepisce il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente.

Come rilevato da parte resistente, questo Arbitro è orientato nel senso che la quietanza liberatoria rappresenti il documento atto a provare l'effettivo scioglimento del vincolo contrattuale e che debba reputarsi insufficiente a tal fine la produzione del conteggio estintivo, vista la sua valenza di mero "preventivo" della futura possibile estinzione del finanziamento (in tal senso Collegio di Coordinamento, decisione n. 7716/2017). Da tale assunto non può tuttavia ricavarsi che, in assenza dell'allegazione da parte del ricorrente della quietanza liberatoria, non sia comunque possibile raggiungere altrimenti la prova dell'effettiva estinzione anticipata del finanziamento e, dunque, del presupposto del diritto alla retrocessione della quota non maturata delle voci di costo connesse al finanziamento. Questo Collegio ha riconosciuto al riguardo la possibilità che una simile prova possa essere desunta anche in via presuntiva, seppur "*sulla base di idonea e univoca documentazione versata in atti dalle parti*" (così Collegio di Roma, decisione n. 3277/2020).

Nel caso di specie, l'estinzione anticipata del finanziamento e il pagamento del saldo risultante dalla contabile prodotta da parte ricorrente non sono stati espressamente negati dalla banca resistente, che si limita a contestare la mancata allegazione della quietanza liberatoria. Alla luce di tali circostanze e sulla base della documentazione versata agli atti, il Collegio ritiene dunque raggiunta, in via presuntiva, la prova dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Venendo all'esame del merito della controversia, si rileva che, mediante la decisione n. 21676 del 15 ottobre 2021, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha stabilito quanto segue:

«In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-*octies*, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up-front*).



Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014» (sottolineatura aggiunta).

Secondo quanto ribadito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso dei costi *recurring* può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, tali costi devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

Nel caso di specie, tenuto conto delle indicazioni contenute nella decisione del Collegio di Roma n. 10099/2021 - che ha preso in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso - vanno considerate *recurring* le "commissioni di istruttoria" in considerazione del loro ingente ammontare.

Su queste basi, posto che il contratto di finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge - avvenuta il 25 luglio 2021 - si deve concludere per l'accoglimento delle richieste del ricorrente nei limiti di quanto riportato nella seguente tabella:

durata del finanziamento	▶	120					
rate scadute	▶	39					
rate residue		81					
TAN			▶	4,65%			
			% restituzioni				
			- in proporzione lineare				67,50%
			- in proporzione alla quota interessi				47,95%
▼	restituzioni						
	importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	tot ristoro	
commissioni d'istruttoria (<i>recurring</i>)	€ 1.633,19	€ 1.102,40 <input checked="" type="radio"/>	€ 783,11 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 1.102,40	
		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00	
		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00	
						€ 0,00	
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1.102,40	
interessi legali						si <input type="checkbox"/>	

Quanto alla domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.102,40 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA